

# October 24, 1985 Memorandum by Ministry of Foreign Affairs, 'Legal status of the Sigonella base'

#### Citation:

"Memorandum by Ministry of Foreign Affairs, 'Legal status of the Sigonella base'", October 24, 1985, Wilson Center Digital Archive, Istituto Luigi Sturzo, Archivio Giulio Andreotti, NATO Series, Box 184, Subseries 6, Folder 001.

https://wilson-center-digital-archive.dvincitest.com/document/155266

## **Summary:**

This short memo discusses the legal framework around the use of Sigonella airbase during the Achille Lauro incident concluding that the landing had not been granted the required authorization by Italians.

#### **Credits:**

This document was made possible with support from MacArthur Foundation

## **Original Language:**

Italian

### **Contents:**

Original Scan

**SEGRETO** 

Ministerodogli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI

Roma, li 24 ottobre 1985

Ufficio IV - NATO -

#### <u>APPUNTO</u>

Oggetto: Regime giuridico della base di Sigonella

Con riferimento all'annotazione dell'On.le Ministro sull'appunto allegato, il Ministero della Difesa è in attesa di un rapporto scritto dell'Aeronautica sul completo svolgimento degli avvenimenti nella base di Sigonella, in occasione dell'atterraggio dell'aereo egiziano con i dirottatori della "Achille Lauro".

Si precisa che la base aerea di Sigonella, destinata principalmente al supporto aero-navale della Sesta Flotta americana, si confi qura come installazione italiana messa a disposizione delle Forze Armate statunitensi in virtù dell'Accordo sulle infrastrutture bilaterali concluso il 20 ottobre 1954, in applicazione dell'Art. III del Trattato dell'Atlantico del Nord.

L'Art. 2 impegna il Governo degli Stati Uniti a valersi del le facilitazioni concordate "nello spirito e nel quadro della collaborazione atlantica", precisando che l'utilizzo delle installazioni concordate è disposto "esclusivamente per adempiere agli impegni NATO ... e, in ogni caso, a seguito di disposizioni NATO o di accordi con il Governo italiano".

Ai sensi dell'art. 3 ; il comandante della base è italiano, mentre la spartizione delle funzioni di comando per le specifiche: esigenze operative va regolamentata da "accordi supplementari relativi a ciascuna installazione". Per la base di Sigonella, vige il Memorandum Segreto dell'8 aprile 1957; ai sensi del suo art. 4 par. a), l'instal-



MinisterodegliAffari Estêri

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI

lazione rimane sotto il Comando italiano, mentre"il comandante statunitense manterrà il controllo di carattere militare sulle aree assegnate agli Stati Uniti, i fabbricati, l'equipaggiamento e le operazioni necessarie per assolvere le missioni statunitensi e quelle assegnate alle forze statunitensi". Al par. b) si precisa che "tutte le azioni del Comandante statunitense riferentesi a prerogative di comando e di autorità che possano interferire con le operazioni delle Forze Armate italiane saranno concordate con il comandante italiano o con il comando NATO quando ciò sia stato prescritto".

Ciò premesso, va rilevato che l'uso di Sigonella per l'at terraggio del velivolo civile egiziano è avvenuto al di fuori delle e sigenze alleate. Tale eventualità non è esclusa, ma richiede una spe cifica autorizzazione italiana. Una circostanza analoga si è verificata da ultimo nel novembre 1983, quando Washington chiese ed ottenne di utilizzare Sigonella per il transito di proprie forze destinate ad una esercitazione americano-egiziana, denominata "Jade Tiger 83".

L'uso improprio delle basi messe a disposizione degli Stati Uniti, ivi incluso l'atterraggio o il decollo non autorizzato di velivoli, può pertanto fare oggetto di rapporti o contestazioni da rivolgere alle autorità statunitensi (ai sensi dei menzionati accordi bilaterali del 1954 e memorandum del 1957), piuttosto che alla NATO, organizzazione che in quanto tale non dispone di proprie basi sul territorio dei Paesi membri.

Chi